



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Pesaro e Urbino

Bollettino Notiziario 3.2021

Anno XXIII GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2021

Bollettino Notiziario
Periodico bimestrale
dell'Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Pesaro
e Urbino.

Direttore Responsabile
Dott. Giuliano Albini R.

Redazione
Barocci Giuseppe
Bartolucci Dario
Battistini Paolo Maria
Casadei Virginia
Cesaroni Franco
Collina Patrizia
De Angelis Chiara
Del Gaiso Giovanni
Falorni Enrico
Genga Gino
Lapadula Francesco
Marchionni Paolo
Marconi Carlo
Martinelli Daniele
Mencarelli Leo
Monterisi Carlo
Pantanelli Silvia
Radi Brunella
Ragazzoni Roberto
Ragni Giorgio
Scattolari Gabriele
Tombari Arnoldo

In questo numero:

- Editoriale
- News
- Agenda
- Pagina
Odontoiatrica
- Cerco e Offro

Per maggiori informazioni
visita il nostro sito web:
www.omop.it

Per segnalare un evento
scrivi alla redazione:
info@omop.it

EDITORIALE

Ecco i numeri: dopo le notifiche del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Area Vasta Uno, l'Ordine ha emesso ventidue provvedimenti di sospensione dall'attività professionale. Di questi, però, ben otto colleghi risultavano già vaccinati in altre regioni e questo la dice lunga sulle modalità dei collegamenti informatici appunto Inter-regionali; in questo caso ho provveduto istantaneamente a revocare queste sospensioni con una delibera d'urgenza e con effetto retroattivo, ma, comprensibilmente, per questi colleghi, che avevano già da tempo ottemperato all'obbligo vaccinale, non è stato bello vedersi arrivare un tale provvedimento ordinistico. D'altra parte la sospensione da parte dell'Ordine è "ex lege" e, quindi, non può prevedere istruttorie e indagini varie come nei comuni procedimenti disciplinari.

Altri numeri: a sette medici è stata revocata la sospensione appena ci è arrivata la comunicazione che si erano sottoposti alla prima dose del vaccino, ad un medico è stata revocata la sospensione avendo presentato al SISP un certificato di esonero da parte del proprio medico di medicina generale, gli altri, e sono sei, ad oggi rimangono sospesi.

Qualche considerazione, dopo questi dati, la devo fare e lascio a voi ogni commento: c'è voluto un provvedimento di sospensione dall'Ordine per "convincere" alcuni medici a vaccinarsi!!! Confido che i sei medici tutt'ora sospesi non svolgano attività professionale, considerati i possibili rischi sia in ambito civile che penale; i primi a dare il buon esempio, vaccinandoci, dovremmo essere proprio noi medici per la salute dei nostri pazienti ed anche di noi stessi, ricordando l'ingente numero di colleghi deceduti prima dell'inizio della campagna vaccinale.

Un'ultima, ma importante comunicazione: ci sono segnalazioni che alcuni medici di medicina generale rilasciano certificazioni di esenzione dall'obbligo vaccinale a colleghi e a pazienti senza rispettare le direttive ministeriali: vorrei che questi medici capissero che, conseguentemente a detta certificazione, il collega verrà esonerato a tempo indeterminato e che la responsabilità di tale atto ricadrà integralmente sulle loro spalle, considerato che la procedura dell'Asur non prevede di entrare nel merito di quanto certificato: non solo, anche i certificati degli specialisti rilasciati ai pazienti devono attestare esattamente le patologie che prevedono l'esenzione e, comunque, la responsabilità è sempre di chi certifica e cioè del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Maria Battistini

NEWS

CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE – SEGNALAZIONE INAIL

Si ricorda che la legge n.145 del 30/12/2018 al comma 530 recita: NESSUN COMPENSO PUÒ ESSERE RICHIESTO AGLI ASSISTITI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE; tali certificazioni, infatti, dal 01/01/2019 sono già remunerate attraverso l'incremento della quota capitaria. Sono state, infatti, già finanziate dall'INAIL al Fondo Sanitario Nazionale.

Agenda

CORSI FAD FNOMCEO

L'uso dei farmaci nella covid-19

Scadenza: **31/12/2021**
Crediti ECM n. 3,9

La violenza sugli operatori sanitari

Scadenza: **31/12/2021**
Crediti ECM n. 10,4

La salute di genere

Scadenza: **31/12/2021**
Crediti ECM n. 10

Il codice di deontologia medica

Scadenza: **31/12/2021**
Crediti ECM n. 12

Salute e migrazione: curare e prendersi cura

Scadenza: **31/12/2021**
Crediti ECM n. 12

Gestione e valutazione del rischio professionale negli ambienti di lavoro:

Scadenza: **31/12/2021**
Crediti ECM n. 9

Antimicrobial stewardship: un approccio basato sulle competenze

Scadenza: **31/12/2021**
Crediti ECM n. 13

Coronavirus: tutto quello che c'è da sapere

Scadenza: **31/12/2021**
Crediti ECM n. 9,1

Antimicrobico-resistenza (AMR): l'approccio One Health

Scadenza: **10/07/2021**
Crediti ECM n. 15,6

ESENZIONE DA VACCINO ANTI COVID – 19: Controindicazioni e precauzioni

(circolare n.35309 del 04/08/2021 e n. 35444 del 05/08/2021)

Controindicazioni

In generale un vaccino non deve essere somministrato quando è presente una controindicazione tale che il rischio di reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. **La presenza di una controindicazione ad uno specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.**

Controindicazione specifica nei confronti di uno o più dei vaccini attualmente utilizzati in Italia: **ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti** ed in particolare

- **il polietilene-glicole-2000 PEG** contenuto nel vaccino Comirnaty- (Pfizer-Biontech)
- **a) il metossipolietilene-glicole-2000 (PEG2000 DMG)** (I PEG sono un gruppo di allergeni noti che comunemente si trovano in farmaci, prodotti per la casa e cosmetici),
- **b) la trometamina** (componente di mezzi di contrasto radiografico e di alcuni farmaci somministrabili per via orale e parenterale) **contenuta nel vaccino Spikevax (Moderna)**
- **Il polisorbato** contenuto nei vaccini COVID-19 a vettore virale Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson). Il polisorbato 80 è una sostanza ampiamente utilizzata nel settore farmaceutico e alimentare ed è presente in molti farmaci inclusi vaccini e preparazioni di anticorpi monoclonali.
- PEG e polisorbato sono strutturalmente correlati e può verificarsi ipersensibilità cross-reattiva tra questi composti
- soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria;
- soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare con Vaxzevria o Janssen

In caso di **reazione allergica grave alla prima dose** di un vaccino COVID-19 si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l'immunizzazione; tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/beneficio individuale.

La vaccinazione anti COVID-19 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.

La sindrome di Guillain-Barré è stata segnalata molto raramente dopo somministrazione di Vaxzevria e Janssen. Qualora insorta entro 6 settimane dalla vaccinazione, senza altra causa riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di vaccino. Potrà essere comunque considerato l'utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l'immunizzazione.

Precauzioni

Una precauzione è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un'adeguata risposta immunitaria. In generale, quando è presente una precauzione può essere necessario approfondire il singolo caso valutando il rapporto beneficio/rischio. La maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla vaccinazione anti COVID-19 può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può ricevere la vaccinazione in sicurezza.

Agenda

La nuova classificazione delle malattie parodontali e perimplantari (riservato agli odontoiatri)

Scadenza: **31/12/2021**

Crediti ECM n. 8

Prevenzione e gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico

Scadenza **31/12/2021**

Crediti ECM n.10,4

Vademecum sulle indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la pandemia Covid-19

Scadenza **31/12/2021**

Crediti ECM n. 7,8

Esempi:

Casi molto rari di **miocardite e pericardite** sono stati osservati dopo somministrazione di vaccini a mRNA. La decisione di somministrare la seconda dose in persone che hanno sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima deve tenere conto delle condizioni cliniche dell'individuo e deve essere presa dopo consulenza cardiologica e un'attenta valutazione del rischio/beneficio. Laddove si sia deciso di non procedere con la seconda dose di vaccino anti COVID-19 a mRNA, può essere considerato l'utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l'immunizzazione.

La reazione allergica immediata ad altro vaccino o farmaco è considerata una precauzione ma non una controindicazione in questo caso la valutazione del rischio è condotta per tipo e gravità della reazione e l'attendibilità delle informazioni tenendo in considerazione la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può ricevere la vaccinazione in sicurezza.

QUINDI MASSIMA ATTENZIONE A RILASCIARE CERTIFICATI DI ESENZIONE

CURE PALLIATIVE – COMUNICAZIONE REGIONE MARCHE

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 4 ottobre 2021 è stata approvata la **“Procedura di richiesta della certificazione dei requisiti di idoneità al fine di operare nelle reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative in attuazione dell'art. 3 del decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2021”**.

La domanda di certificazione, proposta al dirigente della P.F. Risorse umane e formazione secondo lo schema in formato editabile allegato, deve pervenire entro il 31 gennaio 2023.

La documentazione relativa alla procedura è inserita nel sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di concorso – Altri avvisi di selezione pubblica”.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'Ordine.

CORSO CTU PESARO 2021

Si informa che l'inizio del CORSO CTU organizzato da Camera Civile di Pesaro e Scuola Alta Formazione CTU è stato posticipato a Lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 14.30, mentre il termine previsto per il 10 novembre 2021 con test di autoverifica, slitterà a Giovedì 18 novembre 2021. Restano invariate le lezioni già programmate per:

21/10/2021

28/10/2021

04/11/2021

10/11/2021

Programma aggiornato del corso e modulo d'iscrizione sul sito:

<http://www.omop.it/1/news/news/article/358/posticipo-corso-ctu.html>

Bacheca

-> OFFRO

Offro collaborazione con possibilità di subentro (sia per cessazione attività titolare che per vendita di quote societarie). Odontoiatra con esperienza quindicennale ed ampia casistica documentata in endodonzia ed implantoprotesi (in Italia e all'estero). Per info: 371 3120581

In zona centralissima, fuori area pedonale, offresi studio medico a medico di medicina generale. Possibilità di inserimento in medicina di gruppo. Possibilità di avvalersi di personale di segreteria e infermieristico già formato. Per info: 0721 31168 Dott. Renato Fucili

SCADENZA ADEMPIMENTI ECM (Scadenza e recupero crediti) per medici e odontoiatri al 31 dicembre 2021

Il termine è inderogabile per procedere agli importanti adempimenti relativi al conseguimento dell'obbligo formativo ECM per i trienni 2014-2016 e 2017-2019. Dal primo gennaio 2022, come precisato dal Dott. Sileri, Vice Ministro della Salute, partiranno controlli e sanzioni per gli inadempienti.

E' stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/login> oppure attraverso l'APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. **Si ricorda che per l'accesso è necessario lo SPID.**

Sempre entro la data del 31/12/2021 è altresì prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019.

Riassumendo:

Triennio 2014-2016	Triennio 2017-2019
Spostamento dei crediti recuperati entro il 31 dicembre 2019	Recupero e Spostamento dei crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2021

È inoltre opportuno evidenziare che, per coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non si applicano le riduzioni previste dal Manuale al par.1.1., punti 1 e 2, nello specifico:

- una riduzione di 30 crediti dell'obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- una riduzione di 15 crediti dell'obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Infine, con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti **in eccedenza rispetto al quantum** necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

OBBLIGO COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE (PEC)

Come più volte ricordato e come ribadito dalla Comunicazione n. 22/2021 della FNOMCeO, si riafferma l'importanza di quanto stabilito dal legislatore nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Pertanto si invitano gli iscritti, ancora sprovvisti, ad attivare una PEC personale, utilizzando la convenzione dell'Ordine visualizzabile nel nostro sito: <http://www.omop.it/2/servizi-online-per-medici-e-odontoiatri/convenzioni.html>

oppure con altri gestori, con successiva comunicazione all'indirizzo PEC dell'Ordine: segreteria.pu@pec.omceo.it.

MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE

Saltuariamente alcuni Enti ci richiedono Medici Specialisti in Medicina Legale per visite mediche collegiali.

Richiediamo, quindi, ai medici interessati di comunicarci la loro disponibilità inviando un curriculum presso la nostra segreteria all'indirizzo mail: omop@abanet.it

CORSO BLS D 17 – 18 settembre 2021

Grande interesse e partecipazione al Corso di Formazione BLS D 2021 organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pesaro ed Urbino.

I 48 partecipanti neo iscritti all'Ordine provinciale si sono cimentati in un corso avente come obiettivo la corretta gestione dell'arresto cardiaco: dal sostegno delle funzioni vitali alla defibrillazione precoce. Questo corso rappresenta una vera novità nel post pandemia e si rivolge a neo medici che dovranno cimentarsi per lungo tempo con i DPI; infatti ci sono anche dei nuovi approcci nelle sequenze rianimatorie con "vittime" e soccorritori dotati di dispositivi di protezione individuali in cui si enfatizza largamente il massaggio cardiaco, il bocca a bocca già superato viene abbandonato del tutto, come pure l'uso della pocket mask, a tutto vantaggio del pallone ambu dotato anche di filtro antiparticelle. Responsabile del corso il Dott. F.Lapadula con un passato di 118ista attualmente dipendente c/o PS di Urbino ed istruttore IRC di BLS D si è avvalso dell'opera degli istruttori del Centro di Formazione IRC di Pesaro guidati dal Dott. Cameruccio. Entrambi sono stati coadiuvati nelle giornate del 17 e 18 settembre, divise in due sessioni giornaliere, dagli infermieri De Blasio, Eusebi, Gennari, Romero, Sbrozzi tutti/e esperti nel campo emergenziale e collaudati istruttori, alcuni di loro con esperienza ultradecennale. Visto il successo ci si augura che corsi del genere vengano promossi non solo in ambito sanitario ma ad ogni livello: sport, scuola, locali pubblici... alimentando sempre più la cultura di ... "salvare una vita.

In data 12/08/21 ASUR MARCHE ha modificato la procedura a seguito del DL 44/21 con nota protocollo n.28852.

Riassumo le indicazioni di maggior interesse.

Viene inserita una nota di chiarimento circa la non invocabilità della circolare ministeriale n. 32884 del 21/07/2021 per il differimento della vaccinazione sino a 12 mesi dei guariti, posto che, detta circolare, non prevede deroghe all'obbligo vaccinale imposto ai sanitari e agli operatori di interesse sanitario dall'articolo 4 della legge 76/2021, il quale indica la vaccinazione quale "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati".

Pertanto rimane l'indicazione per i Servizi di Igiene e Sanità pubblica di invitare i sanitari alla vaccinazione DOPO TRE MESI dalla documentata infezione da Sars-Cov 2, conformemente alla circolare ministeriale n.8284 del 03/03/2021.

Gli Ordini professionali, all'esibizione del certificato di vaccinazione da parte del sanitario, risultano legittimati a procedere in autonomia alla revoca/non emissione del provvedimento sospensivo ex art.4 co.7 L.76/2021, provvedendo comunque ad informarne l'Azienda Sanitaria per l'aggiornamento del sistema; si ritiene tuttavia utile che l'Azienda Sanitaria interpellata trasmetta nota di riscontro all'Ordine professionale.

Viene ribadito inoltre che, al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale ex art.4 L.76/2021, sono considerabili solo i vaccini autorizzati in Italia

FANO TV:
SEGNALAZIONE ALLA PREFETTURA E ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino

Pesaro, li 28 settembre 2021

TX VIA PEC

Prot. n. 3691 del 28.09.2021

AL PREFETTO - PESARO

protocollo.prefpu@pec.interno.it

ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI - ANCONA

ordinegiornalisti@pec.odg.marche.it

Giungono a quest'Ordine segnalazioni inerenti la trasmissione "Occhio alla Notizia" di FANO TV condotta dal Direttore Responsabile Sig. MARCO FERRI.

Altre segnalazioni riguardano le affermazioni dello stesso sul suo profilo Facebook.

Di dette affermazioni si evince una netta posizione anti-vaccinazioni e anti green pass del medesimo.

Ciò che è grave è che incita i cittadini "a resistere, a prendere le ferie e perfino a mettersi in malattia".

Con ciò spingendo i telespettatori e i lettori a dichiarare al proprio medico curante sintomi di malattie totalmente inesistenti al fine di indurlo a rilascio di certificazioni illecite anche in danno dai datori di lavoro e della collettività.

SI CHIEDE pertanto agli Organi in indirizzo di intervenire e di adottare le conseguenti misure per quanto di loro competenza.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Maria Battistini

Si allega:

- Screenshot del 20/09/2021 pagina Facebook del Sig. Marco Ferri

78° CONGRESSO NAZIONALE FIMMG

Per opportuna conoscenza si invia il link dove è allegata la MOZIONE FINALE DEL 78° CONGRESSO NAZIONALE della FIMMG

http://www.omop.it/fileadmin/user_upload/icone_allegati_news/MOZIONE_FINALE.pdf

PAGINA ODONTOIATRICA

Cari colleghi,

prima di cercare di chiarire il Decreto Green Pass (127/2021) voglio mettere in chiaro due punti fermi del DL44/2021 (poi L.76/2021):

- 1) art.4 comma 1: *"al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura, gli esercenti le professioni sanitarie (Medici, Odontoiatri e Igieniste, ndr) e gli operatori di interesse sanitario (ASO, ndr) nelle strutture e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione della infezione da Covid".*
- 2) art.4 comma 2: *"solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal MMG, la vaccinazione può essere omessa o differita".*

Quindi già dal 1° aprile tutto il personale che opera in una struttura o studio odontoiatrico ha l'obbligo di vaccinarsi, a meno che non si sia in possesso di un certificato del proprio MMG attestante un accertato pericolo per la salute che permette l'esenzione dalla vaccinazione.

Nel nuovo DL 127/2021 le norme riguardanti l'ambito lavorativo privato sono contenute nell'Art. 3 che andiamo ad esaminare:

- 1) comma 1: *"dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19".*
- 2) comma 3: *"Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri già definiti (DL44/2021 comma 2, ndr)".*
- 3) comma 4: *"I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni"*
- 4) comma 5: *"I Datori di Lavoro definiscono le modalità operative delle verifiche, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro"*.
- 5) comma 6: *"I Lavoratori nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ma con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza non è dovuta la retribuzione né altro compenso"*.

In sostanza i Datori di Lavoro dovranno stabilire se un cittadino italiano (nostro dipendente) è vaccinato o esentato (ottemperando i dettami del DL44/2021 che ho descritto all'inizio). Se non è né l'uno né l'altro, il Datore di Lavoro deve allontanarlo dal luogo di lavoro e lasciarlo a casa senza stipendio (ma non licenziarlo). Perciò ecco cosa dovremo fare, come Datori di Lavoro, a partire dal 15 ottobre:

- 1) Chiedere ai Dipendenti di esibire il Green Pass, tenendo a mente la scadenza perché puntarla viola la privacy del dipendente.
A questo punto potremo avere diversi casi:
 - a) Il Dipendente esibisce il Green Pass ed accede al luogo di lavoro.
 - b) Il Dipendente non esibisce il Green Pass perché esentato dalla vaccinazione con certificazione MMG. Il Datore di Lavoro chiede al Dipendente copia certificazione del MMG. Se il Dipendente la mostra potrà accedere al Luogo di Lavoro.

Bacheca

MEDICI ARTISTI

Segnalo ancora una volta in questa rubrica la collega Alessandra Lazzari, già autrice di due libri "Born in via Palli 2" (2019) e "Vi lascio un graffio nel cuore" (2020), arrivata alla terza pubblicazione letteraria. Il titolo di quest'ultima fatica è "Voi che avete studiato, a che ora è la messa?" un panorama in prima persona delle proprie esperienze scolastiche dalle Elementari al Liceo, non tanto dal punto di vista del profitto, quanto dei rapporti con insegnanti e compagni di classe. Se poi aveste fatto il Liceo Classico, certe annotazioni sono assolutamente da leggere. 124 pg. Edizioni Ophiere. Costo 10 Euro.

In vendita presso le principali piattaforme online e su www.ophiere.it



- c) Il Dipendente non esibisce il Green Pass perché non l'ha con sé. Non accede al posto di lavoro finché non esibirà il Green Pass.
- d) Il Dipendente non esibisce il Green Pass perché non lo possiede e non ha certificato di esenzione del MMG. In tal caso non accede al luogo di lavoro e viene considerato assente e senza retribuzione fino all'effettuazione della vaccinazione o fino al 31/12/2021.

Non è ancora chiaro se, solo per le aziende con meno di 15 dipendenti, si possa procedere alla sostituzione del dipendente renitente dopo 20 giorni. Consiglio di consultare ciascuno il proprio Consulente del Lavoro.

La normativa vale anche per tutti i lavoratori "esterni" (Odontotecnici, Rappresentanti, Ditta smaltatrice rifiuti, ecc.) che frequentano lo studio/struttura e che non potranno accedervi se sprovvisti di Green Pass. Nessun obbligo invece per i Pazienti che potranno accedere in Studio senza condizioni.

SANZIONI: il Dipendente che verrà scoperto all'interno del luogo di lavoro senza Green Pass è passibile di una sanzione pecuniaria dai 600 ai 1500 Euro. Per i Datori di Lavoro la mancata verifica del rispetto della normativa comporta una sanzione pecuniaria dai 400 ai 1000 Euro.

Questo è ciò che si può dire in base a ciò che abbiamo oggi, 30 settembre 2021. Non è detto che da qui al 14 ottobre possa cambiare qualcosa.

Per quanto riguarda il Personale Sanitario che ha contratto la malattia da Covid-19 la nuova direttiva dell'ASU prevede come obbligatoria la vaccinazione dopo 90 giorni dal primo tampone negativo post malattia.

franco

L' "Istituto Athena" di Tolentino (MC) accreditato presso la Regione Marche cerca odontoiatri per docenza /tutoraggio da impiegare in corsi di formazione e aggiornamento ASO.

Gli interessati possono inviare email all'attenzione della Dott.ssa Francesca Ferretti all'indirizzo info@istitutiathena.com

**L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Pesaro e Urbino**
ricorda con rimpianto i colleghi

**Dott. Bruscoli Paolo – Dott. Delfini Costante –
Dott Ripani Gabriele**

deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite
condoglianze.